



**COMUNE DI PIETRARUBBIA**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
**Montefeltro**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 19-04-13

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI  
PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

|                       |   |                    |   |
|-----------------------|---|--------------------|---|
| CHIARABINI ROBERTO    | P | SALUCCI MARGHERITA | P |
| PODESTA' ALESSANDRO   | P | MERCATELLI ELENA   | A |
| BICCHIERINI ELENA     | P | BERNARDINI SARA    | P |
| PAOLINI MARIA ASSUNTA | P | BRACCI MICHELE     | A |
| BALDACCI BRUNO        | A | PACI MARIA ASSUNTA | P |
| URBINATI CLAUDIO      | A | MELINI SAMUELA     | A |
| VERGARI EMANUELA      | P |                    |   |

Assegnati n. 13

In carica n.13

Presenti n. 8

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sign. CHIARABINI ROBERTO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale D.ssa VITALI ANNA

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori:

BICCHIERINI ELENA  
SALUCCI MARGHERITA  
BERNARDINI SARA

- La seduta é Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione di C.C. n. 13 del 24/03/2013 è stato costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile, disponendone l'iscrizione negli appositi Elenchi Regionali, Prefettizi e del Dipartimento di Protezione Civile;
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 24/03/2013, è stato approvato il regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato composto da n. 15 articoli che si allegava alla predetta deliberazione;
- che con decreto n. 36 del 18.02.2000 del Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche de detto Gruppo e' stato iscritto nella Sezione protezione Civile del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- che con nota prot. n. DPC/VRE/0044722 del 09.09.2005 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato, che a seguito del parere tecnico-operativo espresso in data 29.07.2005 dalla Regione Marche, il Gruppo Comunale e' stato iscritto nell'elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile;
- che con deliberazione n. 1628 del 26/11/2012 avente per oggetto:  
"L.R. 32/01 DGR n. 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art. 10 ed art. 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile". L.R. 32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile." Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile" la Giunta Regionale ha deliberato di:
  - di revocare la DGR 825/02 concernente: "Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto "Legge regionale n. 11 del 28.3.1998 art. 10 ed art. 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile". L.R.32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile";
  - di approvare il regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, riportati rispettivamente negli allegati a) e b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - di stabilire che i Comuni, le Unioni dei Comuni e le Associazioni di Comuni interessati dovranno adeguare i regolamenti esistenti entro il 31 ottobre 2013; qualora non provvedessero il dirigente della struttura regionale competente per materia assegnerà formalmente agli stessi un termine entro il quale gli Enti dovranno procedere all'adeguamento, pena la cancellazione dall'albo/elenco territoriale;

- di dare atto che con separato provvedimento, in considerazione del fatto che la questione impatta anche sull'organizzazione delle associazioni di volontariato di protezione civile costituite ai sensi della L. 266/1991, saranno individuate modalità che consentano l'approccio al volontariato di protezione civile di soggetti di età inferiore ai 18 anni.

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del nuovo regolamento nel rispetto di quanto stabilito dalla citata deliberazione regionale;

VISTO l'art. 42, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore;  
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

DI APPROVARE il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, composto da n. 15 articoli che si allega alla deliberazione, in conformità alla DGR n. 1628 del 26/11/2012.

Inoltre,  
Considerata l'urgenza che richiede l'esecuzione dei conseguenti adempimenti,  
con voto unanime

**DELIBERA**

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n.267/2000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato a)

## REGOLAMENTO TIPO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

### Art. 1

#### (Costituzione del gruppo comunale)

E' costituito il "gruppo comunale di protezione civile" del comune di \_\_\_\_\_  
Il gruppo non ha scopo di lucro. Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune. L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

### Art. 2

#### (Limiti di età per la partecipazione, ammissione al gruppo)

Possono essere ammesse al gruppo comunale persone di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 75 anni.

Persone inserite in altre organizzazioni di volontariato di protezione civile potranno essere iscritte al gruppo a condizione che dichiarino con quale organizzazione intendono svolgere le attività di protezione civile, dandone contestuale comunicazione all'altra associazione.

L'ammissione al gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato. Il Sindaco, sentito il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

### Art. 3

#### (Compiti, principi e sanzioni)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal gruppo secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

### Art. 4

#### (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del gruppo:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Art. 9**

**(Iscrizione in VOLOWEB e simboli)**

Il coordinatore o persona da lui delegata provvede ad inserire i dati relativi al gruppo stesso ed ai singoli volontari nella banca dati regionale denominata VOLOWEB.

Non potranno essere inserite in VOLOWEB le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 che abbiano deciso di svolgere attività di protezione civile con altra organizzazione.

A seguito dell'inserimento in detta banca dati i volontari saranno dotati della tessera di riconoscimento regionale.

Il gruppo utilizza esclusivamente simboli distintivi, conformi al modello regionale aggiungendo, se autorizzato, il logo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Art. 10**

**(Addestramento e materiali)**

Il gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione; eventuali attività di addestramento e formazione autonomamente organizzate dovranno essere preventivamente concordate con i funzionari del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche e/o con il rappresentante eletto della Provincia di riferimento.

Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento - anche nelle attività più strettamente operative - dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che non siano in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

**Art. 11**

**(Salute e sicurezza dei volontari)**

Il Sindaco ed il coordinatore tecnico si assicurano che sia data puntuale attuazione alla normativa in materia di salute e sicurezza dei volontari secondo le indicazioni che nel tempo saranno fornite

